Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 novembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1103**.

Assegnazione di un posto di ruolo di tecnico laureato al Centro di microscopia elettronica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia . . Pag. 6571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1104**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia «Madonna di Fatima», nel comune di San Lorenzo del Vallo . . . . Pag. 6571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1105**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, nel comune di Pesaro. Pag. 6571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1106**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Vallesaccarda. Pag. 6571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1107**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Latiano . . . . Pag. 6571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1108**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, nel comune di Vittoria. Pag. 6571

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del territorio del comune di Itri . . . Pag. 6572

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo . . . . Pag. 6572

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata dal consorzio agrario provinciale di Bologna. Pag. 6574

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Opocitocalcio», della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 4156/R). Pag. 6575

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della società per azioni «Società Elettrica del Foro», con sede in Casacanditella . . . . . Pag. 6575

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano . . . Pag. 6576

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato . . . . Pag. 6577

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Campobasso . . . . Pag. 6577

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 6578

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare una eredità . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 6578

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6578

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Incisa in Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Berzano di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6579

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6580

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6580

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6581

Ministero della difesa: Disposizione per l'ammissione a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . . . . . Pag. 6581

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia . . . . . . Pag. 6582

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria Pag. 6582

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello . . . . Pag. 6582

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 dei Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968 . . . . Pag. 6582

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa fra reduci « Superga », con sede in Napoli Pag. 6584

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Bologna per il comprensorio « Corticella » . Pag. 6584

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del botro Santa Maria, in saline di Volterra . . . . . Pag. 6584

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del canale S. Chiara, in comune di Padova. Pag. 6584

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorsi pubblici per esami e per titoli a qualifiche del personale delle navi traghetto, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 6585

Ministero del turismo e dello spettacolo: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto . . . . Pag. 6591

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 6591

Ufficio medico provinciale di Genova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova . . . . Pag. 6591

Ufficio medico provinciale di Lecce: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce. Pag. 6592

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1103.**

Assegnazione di un posto di ruolo di tecnico laureato al Centro di microscopia elettronica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto presidenziale in data 3 luglio 1968, in corso di registrazione col quale è stato assegnato un posto di ruolo di tecnico laureato al Centro di microscopia elettronica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1968, con la quale la facoltà di medicina veterinaria aveva chiesto un posto di tecnico laureato per il Centro di microscopia elettronica annesso alla facoltà medesima;

Decreta:

Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con il decreto presidenziale in data 3 luglio 1968 al Centro di microscopia elettronica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, si intende assegnato al centro anzidetto della facoltà di medicina veterinaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 69 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1104.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Fatima », nel comune di San Lorenzo del Vallo.

N. 1104 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rossano in data 11 febbraio 1965, integrato con due postille della stessa data e con dichiarazione del 30 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna di Fatima », in contrada Fedula del comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1105.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, nel comune di Pesaro.

N. 1105 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 12 maggio 1967, integrato con dichiarazione del 26 gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in contrada Case Bruciate, del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Vallesaccarda.

N. 1106 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lacedonia in data 8 dicembre 1967, integrato con dichiarazione del 26 febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Vallesaccarda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1107.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Latiano.

N. 1107 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 1° agosto 1964, integrato con dichiarazione del 6 marzo 1968, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Latiano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1108.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, nel comune di Vittoria.

N. 1108 Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1967, integrato con dichiarazione del 12 febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena, in rione Calvario o Cappuccini di Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del territorio del comune di Itri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera nel comune di Itri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Itri;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Itri e del sig. Vincenzo De Fabritiis, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, affacciantesi sul mare con una caratteristica costa frastagliata da piccole insenature, da aspri valloni e monti che insieme alle scogliere, scendono a picco sull'acqua e con la presenza dell'antica e della nuova via Flacca, forma quadri naturali di pittoresca bellezza, ricchi di punti di vista dai quali gli stessi possono essere goduti;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Itri (Latina) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da una parte dal mare, dalle altre, partendo a valle, dal confine di Sperlonga con Itri fino al Puntone Capovento (ml. 300 dalla litoranea), di qui da una linea che raggiunge la vetta del monte Agnellone e, dalla vetta stessa, arriva al canale Pecorane alla distanza di ml. 300 dalla litoranea, indi dal confine del comune di Itri con Gaeta fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Itri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 luglio 1968

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 12

Oggi, 26 aprile 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ITRI - Zona costiera - vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione passa a votare la proposta di vincolo della fascia costiera di Itri, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitata da una parte dal mare, dalle altre, partendo a valle, dal confine di Sperlonga con Itri fino al Puntone Capovento (ml. 300 dalla litoranea), di qui da una linea che raggiunge la vetta del monte Agnellone e, dalla vetta stessa, arriva al canale Pecorane alla distanza di ml. 300 dalla litoranea, indi dal confine del comune di Itri con Gaeta fino al mare.

(*Omissis*).

Il presidente, visto l'esito della votazione, dichiara accettata la proposta di vincolo conforme alla predetta estensione territoriale, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(10161)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle patate da consumo di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, con sede in Avezzano, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 nel territorio del Fucino;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, con sede in Avezzano, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968, nel territorio del Fucino entro il limite complessivo di q.li 100.000.

Art. 2.

Il conferimento del prodotto alla raccolta collettiva prevista dal presente decreto potrà essere effettuato fino al 30 novembre 1968.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, saranno stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente, all'atto del conferimento.

Art. 3.

All'Ente Fucino Ente di sviluppo in Abruzzo e concesso un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione della raccolta collettiva, conservazione e vendita delle patate di produzione 1968 nella misura massima del 90 % delle spese stesse, determinate in lire 700 al quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 60 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate alla raccolta collettiva sarà corrisposto all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente un acconto che non potrà essere inferiore a L. 1800 a quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, l'Ente Fucino deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al successivo art. 6:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elenco nominativo dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di consegna. Tale elenco dovrà essere vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 6;

4) elenco analitico delle vendite del prodotto raccolto, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto e dell'importo riscosso;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di L'Aquila designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di L'Aquila.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene la applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine alla applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare l'elenco nominativo dei conferenti e quello delle vendite di cui al precedente art. 5;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorati dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di patate raccolti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato

a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul cap. 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata a somma di L. 60 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 187

(10133)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata dal consorzio agrario provinciale di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle patate da consumo di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dal consorzio agrario provinciale di Bologna intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968, in provincia di Bologna;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio agrario provinciale di Bologna, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968, in provincia di Bologna, entro il limite complessivo di quintali 50.000.

Art. 2.

Il conferimento del prodotto alla raccolta collettiva prevista dal presente decreto potrà essere effettuato fino al 30 novembre 1968.

Le condizioni generali in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente, all'atto del conferimento.

Art. 3.

E' concesso al consorzio agrario provinciale di Bologna un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione della raccolta collettiva, conservazione e vendita delle patate di produzione 1968 nella misura massima del 90 % delle spese stesse determinate in lire 1100 al quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 50 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate alla raccolta collettiva sarà corrisposto all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente un acconto che non potrà essere inferiore a L. 1500 a quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi il consorzio agrario provinciale di Bologna deve presentare al Minitero dell'agricoltura e delle foreste tramite la commissione di cui al successivo art 6;

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elenco nominativo dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di consegna. Tale elenco dovrà essere vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 6;

4) elenco analitico delle vendite del prodotto raccolto, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto e dell'importo riscosso;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base ai documenti forniti dal gestore, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Bologna designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Bologna.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene la applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine alla applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare l'elenco nominativo dei conferenti e quello delle vendite di cui al precedente art. 5;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di patate raccolti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul cap. 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 50 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1968
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 190

(10134)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opocitocalcio », della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 4156/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 settembre 1957, con il quale è stata registrata al n. 8438/B la categoria fiale da 5 ml (scatola da 10 fiale) della specialità medicinale denominata Opocitocalcio, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 30, ora traversa Tavernola a via Argine, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta, ha avuto esito non favorevole perchè la vitamina D 2 è risultata presente nel prodotto solo in tracce non dosabili;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale da 5 ml (scatola da 10 fiale) della specialità medicinale denominata Opocitocalcio, registrata al n. 8438/B con decreto in data 10 settembre 1957, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli, via Santa Caterina da Siena, 30, ora traversa Tavernola a via Argine, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10146)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della società per azioni « Società Elettrica del Foro », con sede in Casacanditella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687150 del 28 febbraio 1968, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Società Elettrica del Foro », con sede in Casacanditella (Chieti);

Vista la lettera in data 7 ottobre 1968 con la quale la S.p.a. « Società Elettrica del Foro » ha comunicato di aver cessato nel corso del 1967 l'attività di produzione di energia elettrica e in conseguenza di provvedere al servizio di distribuzione con energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta comunicati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Pescara con nota n. 16474 del 7 ottobre 1968;

Considerato che dal 1967 l'impresa suddetta distribuisce energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti sono dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti e che si sono pertanto verificate, nei confronti dell'impresa le condizioni per l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla società per azioni « Società Elettrica del Foro » rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della società per azioni « Società Elettrica del Foro », con sede in Casacanditella (Chieti), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla società per azioni « Società Elettrica del Foro » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10180)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491 che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in 7 il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Visto il decreto in data 21 giugno 1967 con il quale il dott. Fernando Ghiglia, direttore generale del Ministero della marina mercantile, fu nominato, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano per gli esercizi 1967-68, 1968-69 e 1969-70;

Vista la lettera in data 13 settembre 1968 con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato l'avvocato Nunzio Danilo D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, in sostituzione del dott. Fernando Ghiglia, nominato consigliere della Corte dei conti;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Nunzio Danilo D'Angelo, direttore generale del Ministero della marina mercantile è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano in sostituzione del dott. Fernando Ghiglia, nominato consigliere della Corte dei conti.

Il predetto avv. D'Angelo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969-1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che si rende necessario sottoporre alle visite e prove di revisione un altro contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di non recente costruzione, allo scopo di accertare che sussistono le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1960 e che non sono stati sottoposti alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, n. 4713/2396, del 29 agosto 1962 numero 5924/2396, del 26 settembre 1963 n. 7173/2396, del 14 ottobre 1964 n. 10866/2396, del 27 ottobre 1965 numero 11217/2396 e del 22 dicembre 1967 n. 561/2396.

Le operazioni di revisione avranno inizio il 1° gennaio 1969 e devono essere effettuate:

entro il 31 marzo 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 1-2-3;

entro il 30 giugno 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 4-5-6;

entro il 30 settembre 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 7-8-9;

entro il 31 ottobre 1969 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 0 (zero).

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le scadenze rispettive del 31 marzo 1969, del 30 giugno 1969, del 30 settembre 1969 e del 31 ottobre 1969 saranno applicate le sanzioni previste dai commi 5° e 6° dell'art. 55 citato.

Roma, addì 24 ottobre 1968

Il Ministro: SCALFARO

(10319)

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2918/15-5/1 - Div. gab., in data 26 novembre 1964, con il quale fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del suddetto consesso per scaduto triennio;

Vedute le designazioni degli enti, uffici e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale, per quanto riguarda la nomina dei componenti di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Campobasso;

l'ingegnere capo del genio civile di Campobasso;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio e più elevato in grado, residente in Campobasso;

l'ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Componenti di nomina prefettizia:

il dott. Di Paolo Attilio, medico condotto;

l'avv. Nucci Giovannangelo, presidente dell'ospedale civile di Larino;

il dott. Papa Nicola, direttore sanitario dell'ospedale « A. Cardarelli » di Campobasso;

il dott. Lioia Nicola, primario medico dell'ospedale civile di Campobasso;

il dott. Grifi Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Campobasso;

il dott. Musacchio Prospero, medico chirurgo;

il dott. Della Valle Ciro, medico chirurgo;

il dott. Corsi Antonio, medico chirurgo, specialista in pediatria;

l'avv. Criscuoli Nicola, esperto in materia amministrativa;

l'ing. Cremonese Vittorio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

l'ing. Franchella Domenico, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. Di Giovanni Ernesto, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

il dott. Gallina Italo, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei farmacisti;

il dott. Di Lecce Pellegrino, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei veterinari;

la sig.a Vitullo Maria, in rappresentanza del collegio provinciale delle ostetriche;

la sig.a Negri Edda, rappresentante del collegio interprovinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

il dott. Barbadoro Ildo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

il dott. Cannavina Ferdinando, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il dott. Perrotta Romeo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Tedeschi Vincenzo, funzionario amministrativo di ruolo del Ministero della sanità.

Campobasso, addì 21 ottobre 1968

Il prefetto: BETTARINI

(10196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Flavio Schettino, nato a Torbole Casaglia (Brescia) il 6 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Pietro Garozzo, nato ad Alessandria (Egitto) il 20 dicembre 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10233)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, l'assocazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Antonio Enrico Bianchi, che con testamento olografo pubblicato a rogito del notaio dott. Domenico Moretti il 5 aprile 1966, repertorio numero 77826/17545, ha istituito suo erede l'associazione predetta.

(10181)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 9.123.443 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decretto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10289)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.345.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10291)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene atuorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.234.524 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decretto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10290)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1968, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decretto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10306)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.152.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10252)

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Torrioni (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.131.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10253)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968. il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.376.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10254)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene atuorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.085.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10255)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.599.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10256)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.515.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10257)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.909.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10258)

Autorizzazione al comune di Incisa in Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Incisa in Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.725.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10259)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.455.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10260)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.120.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10261)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di S. Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10262)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Bernalda (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.909.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10263)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.012.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.358.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.020.608, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 58.129.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

Autorizzazione al comune di Berzano di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Berzano di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.764.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.782.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.770.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.419.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.722.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10274)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10275)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di Vinci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.018.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 382.846.793 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10279)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1968 il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.891.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10278)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000 per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10280)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10285)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968 il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.050.000 per la copertura del disavanzo economico del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 31 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,63	622,90	623 —	623,05	622,80	622,65	623,15	623,05	622,63	622,90
$ Can.	580,30	580,50	580,50	580,75	580,20	580,30	580,90	580,75	580,30	580,30
Fr. Sv.	144,87	144,95	145,05	144,985	144,95	144,85	144,99	144,985	144,87	144,93
Kr. D.	82,88	82,92	82,90	82,91	83 —	82,85	82,92	82,91	82,88	82,88
Kr. N.	87,17	87,21	87,18	87,22	87,23	87,15	87,25	87,22	87,17	87,17
Kr. Sv.	120,33	120,38	120,35	120,39	120,40	120,34	120,42	120,39	120,33	120,34
Fol.	171,13	171,37	171,35	171,415	171,30	171,15	171,35	171,415	171,13	171,36
Fr. B.	12,37	12,384	12,382	12,3875	12,36	12,35	12,38	12,3875	12,37	12,38
Franco francese	125,17	125,25	125,22	125,275	125,10	125,18	125,23	125,275	125,07	125,23
Lst.	1488,55	1489,25	1489,15	1489,75	1489,25	1488,55	1490 —	1489,75	1488,55	1489,40
Dm. occ.	156,47	156,67	156,63	156,68	156,45	156,45	156,71	156,68	156,37	156,64
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,11	24 —	24,10	24,109	24,11	24,10	24,10
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,76	21,70	21,74	21,75	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,94	8,9440	8,85	8,93	8,955	9,9440	8,93	8,93

Media dei titoli del 31 ottobre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,10
1 Dollaro canadese	580,825
1 Franco svizzero	144,987
1 Corona danese	82,915
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	171,382
1 Franco belga	12,384
1 Franco francese	125,252
1 Lira sterlina	1489,875
1 Marco germanico	156,71
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	8,949

MINISTERO DELLA DIFESA

Disposizione per l'ammissione a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, modificato dall'art. 3 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1766, il Ministero della difesa stabilisce che gli aspiranti alla nomina a ufficiale del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare — ruolo ordinario, categoria magistrati e categoria cancellieri — che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto-legge n. 2397 del 28 novembre 1935, modificato dalla legge n. 1040 del 6 luglio 1940, dovranno inoltrare al Ministero della difesa, per il tramite della procura generale militare della Repubblica, Roma, le relative domande, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente disposizione.

Entro tale termine dovranno, altresì, essere inoltrate le istanze degli ufficiali, già iscritti a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati e categoria cancellieri, i quali alla data della presente pubblicazione si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui siano già rivestiti.

Le domande, di cui sopra, redatte in conformità delle leggi sul bollo, dovranno essere corredate dei documenti indicati nel citato art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, e cioè:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

4) copia dello stato di servizio, per i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria;

5) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale, per i liberi professionisti, avvocati e procuratori;

6) certificato rilasciato dal presidente del competente Collegio notarile, per i notai.

Nella domanda devono essere specificati il titolo in base al quale gli interessati concorrono ed il grado militare cui aspirano.

Gli interessati potranno dichiarare, ove ritengano opportuno, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano anche la nomina ad un grado inferiore.

(10308)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, numero 10053/1459, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Perazzelli Giuseppe, nato il 2 maggio 1925 a Montenero di Bisaccia e Di Pietro Rosaria-Giulia, nata il 1° maggio 1910 a Montenero di Bisaccia della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco urbano in Montenero di Bisaccia estesa mq. 33 riportata in catasto alla particella n. 18-*b h* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 279.

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, numero 10052/1458, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palombo Pasquale, nato il 19 novembre 1897 a Montenero di Bisaccia della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia estesa mq. 72 riportata in catasto alla particella n. 18-*b f* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 276.

(10173)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, numero 10054/1461, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Buonomo Giovanni, nato il 23 giugno 1927 a Corato della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Andria, estesa mq. 178 riportata in catasto alla particella numero 34-*p* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 405.

(10172)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, numero 6484924, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menna Nicola, nato a Cupello il 18 maggio 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Cupello, estese mq. 1120 riportate in catasto alle particelle numeri 72 parte, 53-*p*, 51-*m* e 51-$^1/_{24}$ (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 321 e 322.

(10174)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° maggio 1968 al 20 maggio 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	87,20 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,90
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	101,10 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	369,70 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	177,90 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	190,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	374,90 (*f*)

(*a*) Se originarie da Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Gran Bretagna, Repubblica Popolare cinese, Israele o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312.50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 21 *maggio* 1968 *al* 16 *giugno* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	87,20 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,90
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	101,10 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	369,70 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	177,90 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	190,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	374,90 (*f*)

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 17 *giugno* 1968 *al* 20 *giugno* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	87,20 (*g*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,90
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	101,10 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	369,70 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	177,90 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	190,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	374,90 (*f*)

(*a*) Se originarie da Romania o Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Gran Bretagna, Repubblica Popolare cinese, Israele o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,05 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma

(*g*) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (*settore uova*), *validi dal* 21 *giugno* 1968 *al* 30 *giugno* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	87,20 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,90
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	101,10 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	369,70 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	177,90 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	190,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	374,90 (*f*)

(*a*) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46.85 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Gran Bretagna, Repubblica Popolare cinese, Israele o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(7620)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa fra reduci « Superga », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 ottobre 1968, l'avv. Antonio Avallone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra reduci « Superga », con sede in Napoli, in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione dell'ing. Riccardo Buonanno.

(10116)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Bologna per il comprensorio « Corticella »

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, n. 621, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare del territorio del comune di Bologna, per il comprensorio « Corticella ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10186)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del botro Santa Maria, in saline di Volterra.

Con decreto 22 giugno 1968, n. 514 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del botro Santa Maria, in saline di Volterra, segnato nel catasto di Volterra al foglio n. 188, particelle 113 $^{1}/_{2}$ (mq. 560), 113 $^{1}/_{3}$ (mq. 630) e 113 $^{1}/_{4}$ (mq. 1260) di complessivi mq. 2450 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° settembre 1961, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Volterra, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10183)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del canale S. Chiara, in comune di Padova.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 1240/67 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del canale S. Chiara, in comune di Padova, segnato nel catasto del comune di Padova al foglio n. 15, mappale 136 $^{1}/_{2}$ di mq. 150 circa ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 febbraio 1967, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10184)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici per esami e per titoli a qualifiche del personale delle navi traghetto, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5190, con cui sono state modificate le piante organiche del personale delle navi traghetto;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, recante norme per le visite mediche di ammissione in servizio, revisione, abilitazione, assegnazione di nuove funzioni e cambio di qualifica dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con annessa tabella dei requisiti fisici speciali;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./58411 in data 12 luglio 1968;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 23 luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e per titoli, a qualifiche del personale delle navi traghetto, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Ufficiale navale	posti	24
Ufficiale macchinista	»	21
Motorista	»	45
Marinaio	»	146

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1968
Registro n. 52, *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 341.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e per titoli, a posti di ruolo nelle qualifiche del personale delle navi traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Ufficiale navale	posti	24
Ufficiale macchinista	»	21
Motorista	»	45
Marinaio	»	146

1. — *Titoli di studio e titoli speciali*

Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei titoli di studio e dei titoli e requisiti speciali appresso specificati, per le rispettive qualifiche:

Ufficiale navale

a) diploma di abilitazione tecnica-nautica, sezione capitani;

b) patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Ufficiale macchinista

a) diploma di abilitazione tecnica-nautica, sezione macchinisti;

b) patente di macchinista navale di 1ª classe, valida anche per le motonavi, ovvero patente di capitano di macchina, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualità di ufficiale macchinista dirigente di guardia.

Motorista

a) licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana;

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e patente di motorista navale di 1° e 2° grado, o di meccanico navale di 1ª o 2ª classe, con almeno un anno di navigazione con le qualifiche medesime registrate alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla Marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista.

Marinaio

a) licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana;

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di marinaio.

2. — *Domanda*

Per ogni concorso, la relativa domanda di ammissione - redatta, nella prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A* - dovrà pervenire alla direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato Servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve - a pena di esclusione dal concorso - essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio e dei titoli speciali prescritti al precedente punto 1 per la qualifica per cui l'interessato intende concorrere;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo con relativo codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti per le sole qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista che intendano sostenere prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui al comma precedente sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di trenta anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui lo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968), con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 402/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti (ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio) per fatto di guerra, o per servizio, o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della legge 482/1968).

I benefici di cui alle citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, compreso il personale che - nel periodo intercorrente fra l'apertura e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso - abbia comunque intrattenuto con l'azienda stessa rapporto di lavoro a contratto per il servizio delle navi traghetto;

altri dipendenti civili dello Stato, e i dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica per cui concorrono.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad una prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali, prescritti nelle tabelle delle visite di ammissione annesse al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12:

per ufficiale navale e per marinaio: acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza correzione di lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; voce afona percepita a non meno di m. 8 da ciascun orecchio; statura non inferiore a m. 1,50;

per ufficiale macchinista e per motorista: acutezza visiva 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di +4D —5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale, senso cromatico soddisfacente; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio; statura non inferiore a m. 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitori dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo capoverso del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, da disporsi solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, sarà effettuato dai sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte; date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità;

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Le prove di esame verteranno sui programmi allegati.

Le prove obbligatorie saranno le seguenti:

per ufficiale navale e ufficiale macchinista: due prove scritte e una orale, rispettivamente come dagli allegati *B*) e *C*).

Per ottenere l'idoneità nelle prove scritte i candidati dovranno riportarvi una media di almeno sette punti su dieci, con almeno sei punti su dieci in ognuna di esse. Il punteggio minimo per l'idoneità nella prova orale è di sei punti su dieci.

per motorista e marinaio: una prova scritta, una pratica e una orale, rispettivamente come dagli allegati *D*) ed *E*).

Il punteggio minimo per l'idoneità è di sette punti su dieci nella prova scritta e di sei punti su dieci in quella pratica e in quella orale.

Per i concorrenti a ufficiale navale e ufficiale macchinista, saranno consentite, altresì, prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui allo allegato *F*).

Alle suddette prove facoltative saranno sottoposti soltanto i candidati che le abbiano tempestivamente richieste e che siano stati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuna delle ripetute prove facoltative sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; le prove si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dalla azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di copiare in tutto o in parte le prove scritte, e di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualunque genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette viene escluso dal concorso.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dello incaricato stesso - il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento - scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

Gli elaborati che risultino in tutto o in parte copiati ovvero contengano data, firma o un qualsiasi altro segno di riconoscimento, verranno annullati.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno metà del tempo stabilito per la prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito - ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso - e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le documentazioni di cui trattasi debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, le commissioni disporranno complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 1 punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze.

B) punti 0,20 per il titolo di studio (compiuto) di grado superiore a quello prescritto per l'ammissione ai singoli concorsi;

C) punti 0,20 per ogni 30 giorni di non demeritevole effettivo servizio prestato anche saltuariamente, a contratto, a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, in qualifica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre;

D) punti 0,15, non cumulabili col punteggio di cui al precedente comma *C*), per ogni semestre di non demeritevole servizio ferroviario di ruolo;

E) punti 1 per l'idoneità conseguita nel precedente concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273, alla stessa qualifica per la quale l'interessato concorre;

F) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in altri concorsi pubblici statali o ferroviari, per esami o per esami e titoli, a qualifiche di livello pari o superiore a quello della qualifica per cui l'interessato concorre.

Complessivamente non si possono superare i previsti cinque punti.

La graduatoria di merito di ciascun concorso verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando: la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova pratica, quello ottenuto nella prova orale e nelle prove facoltative eventualmente superate, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e - in caso di parità di votazione complessiva - sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti di ciascun concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè - per i concorsi a motorista e marinaio - alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Le graduatorie dei concorsi verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);
b) gli altri documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti speciali previsti allo stesso punto 1;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) estratto dell'atto di nascita, nonchè - per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso - i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
e) certificato di cittadinanza italiana;
f) certificato di godimento dei diritti politici;
g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari e cioè, ad esclusione di altri: duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Il documento da produrre deve riferirsi alla posizione militare del candidato all'atto della richiesta del documento stesso. Qualora per fatto dell'autorità competente, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente il documento militare, sono tenuti a far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere c), e), f) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 - che non siano quelli di cui alle lettere c), e) ed f) - sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono - pena la decadenza dal diritto al posto - essere in regola con le disposizioni sul bollo, e redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ad essere rilasciate dall'autorità competente.

Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

13. — *Assunzioni e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione - purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo - saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo nelle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica per cui hanno concorso, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO « A »

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate indicheranno anche il cognome del coniuge); nato il . . . . (giorno, mese e anno) a . . . . prov. di . . . . in possesso del diploma di . . . . conseguito a . . . . presso . . . . (indicare il nome della Scuola o Istituto, specificando se statale o parificato) nella sessione . . . . (estiva o autunnale) dell'anno scolastico . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di . . . . (indicare la qualifica del personale delle navi traghetto per la quale si intende concorrere), indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1968, n. 9004.

Chiede altresì di sostenere le prove facoltative di lingue . . . . (indicare quale o quali, per i soli aspiranti alle qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla elevazione del limite di età: . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso (indicare i titoli speciali posseduti in relazione alla qualifica, come specificato al punto 1 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ., in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso a beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta ai seguenti indirizzi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Data . . . .

1) via . . . . n. . . (numero codice postale . . . . .) (Prov. . .)

2) . . . . (eventuale indirizzo militare, con codice postale).

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale, ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO « *B* »

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER UFFICIALE NAVALE

I - PROVE SCRITTE

Le prove scritte saranno due, su argomenti del presente programma:

a) una di esse consisterà nello svolgimento di un tema di astronomia e navigazione astronomica;

b) l'altra consisterà nello svolgimento di un tema su elementi di teoria e costruzione navale.

II - PROVA ORALE

La prova verterà sulle materie sottoindicate:

Arte navale:

Naviglio mercantile in genere, attrezzatura e manovre.

Ancore e catene, loro manovre.

Timoni ed organi di governo. Curve di evoluzione. Estinzione del moto. Varie resistenze al moto.

Governo e manovra delle navi monoeliche e bieliche. Criteri sul governo nel cattivo tempo. Manovra delle navi nei cicloni.

Eliche fisse ed a passo variabile. Propulsori ausiliari di manovra. Altri sistemi di propulsione.

Manovra con rimorchiatori. Rimorchi.

Manovra dei grossi pesi a bordo. Rifornimento carbone e combustibile liquido.

Stivaggio delle merci.

Incendio a bordo. Avarie.

Urto fra navi. Incaglio delle navi. Abbandono della nave. Salvataggio e recuperi.

Codice dei segnali.

Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Segnalazioni.

Contabilità di bordo.

Regolamento per la salvaguardia della vita umana in mare.

Astronomia e navigazione:

Sestante. Misura e correzione delle altezze degli astri.

Cronometri marini ed orologi di osservazione.

Triangolo di posizione e problemi relativi al passaggio degli astri.

Calcolo di latitudine.

Determinazione dell'azimut.

Determinazione del punto nave mediante misura di altezza di astri. Cerchio e retta di altezza. Bisettrice di altezza. Metodi speditivi per il calcolo. Errori.

Condotta pratica della navigazione astronomica.

Magnetismo terrestre. Magnetismo di bordo. Bussole magnetiche. Compensazione. Tabelle.

Fenomeni giroscopici. Girobussole. Deviazione. Apparecchi asserviti.

Misura della profondità. Misura della velocità. Distanze in mare. Misura degli angoli orizzontali. Apparecchi e strumenti.

Carte marine. Caratteristiche ed impiego. Lossodromia. Ortodromia. Documenti nautici.

Navigazione costiera.

Radio e radar. Navigazione. Navigazione iperbolica.

Problemi nautici relativi alle maree ed alle correnti.

Problemi di cinematica navale, anche con uso del Radar.

Studio della traversata e condotta della navigazione costiera e d'alto mare.

Meteorologia e oceanografia:

L'atmosfera. Temperatura della terra e dell'atmosfera.

Misure e mezzi di misura.

Vapore acqueo nell'atmosfera. Nubi. Precipitazioni.

Pressione atmosferica, sua misura, distribuzione e variazione.

Il vento. Circolazione generale dell'atmosfera.

Cicloni. Uragani. Tifoni. Tornados.

Fenomeni ottici ed elettrici dell'atmosfera.

Oceani. Mari. Stretti. Livello del mare. Morfologia e natura del fondo marino.

Composizione e proprietà dell'acqua marina.

Temperatura del mare. Trasmissione del calore in profondità. Punto di gelo. Ghiacci marini.

Moto ondoso. Correnti marine. Maree. Carte piloto.

Servizio meteorologico. Carte e documenti meteorologici Previsioni del tempo.

Tenuta del giornale di bordo nei riguardi delle osservazioni meteorologiche ed oceanografiche.

Elementi di elettrotecnica:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano. Intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule, Kirchoff) e loro applicazioni. Effetti chimici della corrente; pile; accumulatori.

Campo magnetico prodotto da una corrente, applicazioni più comuni.

Azioni elettrodinamiche. Leggi sull'induzione elettromagnetica.

Correnti alternate; monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche specifiche dei circuiti a c.a., induttanza, capacità.

Cenni sulle macchine a corrente continua ed alternata (generatori e motori).

Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme C.E.I. per gli impianti di bordo.

Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo.

Tubi a gas e tubi a vuoto. I semiconduttori. Diodi e transistor.

Produzione e rivelazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Radiogoniometri. Sistemi di assistenza radio per la navigazione. Radar.

Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia.

Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

Elementi di teoria della nave e di costruzione navale:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni principali. Piano di costruzione.

Dislocamento. Portata. Bordo libero. Stazza.

Coefficienti di finezza. Computi pratici di superfici, volumi e loro centri. Diagrammi delle carene dritte e loro uso. Misure inglesi navali.

Equilibrio e stabilità statica delle navi. Imbarco e sbarco di peso. Spostamento di pesi. Carichi sospesi e liquidi. Incaglio. Falla. Diagramma di stabilità. Prova di stabilità.

Stabilità dinamica. Oscillazioni in mezzo calmo e ondoso.

Scafi in legno e metallici. Sistemi di costruzione. Particolari costruttivi degli scafi.

Particolari di allestimento. Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento, ventilazione, condizionamento Impianti frigoriferi. Servizio antincendio e di sentina.

Scali e bacini di costruzione. Varo.

Manutenzione e raddobbo delle navi.

Registri di classificazione. Convenzioni internazionali per la sicurezza della vita umana in mare.

ALLEGATO « C »

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER UFFICIALE MACCHINISTA

I - PROVE SCRITTE

Le prove scritte saranno due su argomenti del presente programma:

a) una di esse consisterà nello svolgimento di un tema del programma di macchine;

b) l'altra consisterà nello svolgimento di un problema di elettrotecnica applicata.

II - PROVA ORALE SULLE SEGUENTI MATERIE:

Macchine:

Principi della termodinamica - Trasformazione dei gas a vapori - Entropia - Diagramma di Mollier - Moto ed afflusso dei fluidi.

La combustione. Combustibili solidi e liquidi. Focolari. Polverizzatori. Tiraggio.

Le caldaie marine. Accessori. Tubolature di vapore. Proporzionamento delle caldaie. Rendimento. Condensatori. Economizzatori.

Cicli termici. Cicli indicati. Indicatore.

Macchine alternative a vapore e turbine. Motori endotermici alternativi e tipo turbo. Cicli termodinamici. Rendimenti. Criteri costruttivi e di calcolo.

Propulsori a passo fisso e variabile Propulsori ausiliari. Forze agenti sull'albero motore. Inversione del moto.

Macchinari ausiliari per il servizio dell'apparato motore. Pompe.

Impianti frigoriferi. Criteri costruttivi e di calcolo.

Esercizio degli apparati motori. Diesel e Turbo.

La lubrificazione nella propulsione navale.

Elementi di teoria della nave e di costruzione navale:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni principali. Piano di costruzione.

Dislocamento. Portata. Bordo libero. Stazza.

Coefficienti di finezza. Computi pratici di superfici, volumi e loro centri. Diagrammi delle carene dritte e loro uso. Misure inglesi navali.

Equilibrio e stabilità statica delle navi. Imbarco e sbarco di pesi. Spostamento di pesi. Carichi sospesi e liquidi. Incaglio. Falla. Diagramma di stabilità. Prova di stabilità.

Stabilità dinamica. Oscillazioni in mezzo calmo e ondoso.

Scafi in legno e metallici. Sistemi di costruzione. Particolari costruttivi degli scafi.

Particolari di allestimento. Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento, ventilazione, condizionamento. Impianti frigoriferi. Servizi antincendio e di sentina.

Scali e bacini di costruzione. Varo.

Manutenzione e raddobbo delle navi.

Registri di classificazione. Convenzioni internazionali per la sicurezza della vita umana in mare.

Elettrotecnica:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano. Intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule, Kirchoff). Loro applicazioni. Effetti chimici della corrente; pile; accumulatori.

Campo magnetico prodotto da una corrente; applicazioni più comuni.

Azioni elettrodinamiche. Leggi dell'induzione elettromagnetica.

Correnti alternate monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche dei circuiti a corrente alternata.

Descrizione e funzionamento delle macchine generatrici a corrente continua ed alternata e dei motori, trasformatori statici, convertitori, ecc.; guasti più comuni del macchinario elettrico e modo di riconoscerli e ripararli.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme C.E.I. per gli impianti di bordo.

Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo e proiettori. Principali sistemi celeri di telegrafia. Impianti telefonici. Solcometri. Ecosonde.

Tubi a gas e tubi a vuoto. Valvole termoioniche. Semiconduttori. Diodi e transistor.

Produzione e rivelazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Televisione. Radiogoniometro. Radio di navigazione. Radioassistenza alla navigazione (Decca-Loran, ecc.). Radar.

Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia. Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

ALLEGATO « D »

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER MOTORISTA

I - PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II - PROVA PRATICA

Esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di quello di tornitore, a scelta del candidato.

III - PROVA ORALE SULLE SEGUENTI MATERIE

1) Matematica elementare: Prime 4 operazioni con numeri interi e decimali - frazioni ordinarie - sistema metrico decimale - rapporti e proporzioni - misure delle principali superfici piane - volumi dei solidi più comuni - applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego - uso delle tabelle dei manuali.

2) Elementi di fisica: Cenni sulle proprietà generali dei corpi - nozioni elementari di idrostatica - peso specifico - aerometri - principio dei vasi comunicanti - sifoni - barometri - manometri - pompe a stantuffo - pompe centrifughe - ventilatori - effetti del calore sui corpi - termometri - pirometri - cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3) Elementi di chimica: Cenni elementari sui corpi semplici e composti - miscugli e leghe.

4) Elementi di meccanica: Forze e loro composizione nei casi più semplici - dinamometri - gravità terrestre - centro di gravità - lavoro meccanico - unità di lavoro e di potenza - macchine semplici.

5) Nozioni di cultura tecnica:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge - ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri - dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori, come si lavorano - come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi - lubrificanti - precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi - estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore, vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione - valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore, vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna;

l) lettura di disegno meccanico;

m) norme di sicurezza e segnali di allarme a bordo delle navi.

Motori a scoppio:

Composizione generale di un motore - generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi - ciclo di lavoro - diagrammi di lavoro - potenza - cilindri - stantuffo - biella - albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata - carburatore - magnete - silenziatore - invertitore di marcia - cuscinetti comuni e reggispinta - sistema di refrigerazione.

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - loro registrazione nei riguardi della accensione e carburazione - irregolarità - avarie di funzionamento e cure per evitarle - casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzioni e verifiche a motore spento.

Motori a combustione graduale.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - polverizzatori - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore - loro organi principali, basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa lavaggio - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - valvole compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole visita rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo verifiche periodiche.

n) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

ALLEGATO « *E* »

PROGRAMMA DEGLI ESAMI OBBLIGATORI PER MARINAIO

I PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

II PROVA PRATICA

Esecuzione di un saggio su alcune delle seguenti lavorazioni:

tagliare e cucire tende e vele d'imbarcazione, costruire paglietti, bozze, fasciare cavi, fare i vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella Marina.

III PROVA ORALE

Nella prova orale i concorrenti saranno interrogati per assicurarsi se hanno conoscenza:

a) delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) dei mezzi di estinzione incendi e di salvataggio sistemati normalmente su ogni nave e del loro maneggio o manovra;

c) dei segnali d'allarme previsti dal Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

d) dei macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e del loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le ancore;

e) della bussola e della manovra del timone;

f) delle bandiere da segnali e dei segnali di lontananza del Codice internazionale dei segnali.

ALLEGATO « *F* »

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE
(per i soli candidati ai concorsi a posti di Ufficiale navale e Ufficiale macchinista)

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca) consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(9418)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio stesso anno al registro n. 2, foglio n. 142 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente in data 19 luglio 1968 e 20 settembre 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Bossa dott. Argante, direttore generale.

Membri:

Lautizi prof. Plinio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Loreti dott. Oliviero, ispettore generale;

Nieddu dott. Ubaldo, direttore di divisione.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione il direttore di divisione dott. Luigi Eboli.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere graverà sul capitolo 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1968
Registro n. 4, *foglio n.* 223

(10238)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1968, avranno luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 22, 23 e 25 novembre 1968, alle ore 10.

(10239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1287 in data 12 febbraio 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1933, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Bencini Armando . . . punti 121.8939
2. Tomassi Valerio . . » 119,6632
3. Guglielmi Bruno » 118,9555

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 18 ottobre 1968

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 8441 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1287 in data 12 febbraio 1968 per sette posti di medico igienista capo sezione presso il comune di Genova;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa:

1) Bencini Armando;
2) Tomassi Valerio;
3) Guglielmi Bruno.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 18 ottobre 1968

Il medico provinciale: MORANTE

(10125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IIL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01069/Div 1ª del 20 febbraio 1968, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla sostituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituito come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Polito dott. Vito, medico provinciale capo;

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto della prefettura di Lecce;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Messina;

Dell'Acqua prof. Giovambattista, direttore della clinica medica generale dell'Università cattolica « S. Cuore » di Roma;

Abatelillo dott. Michele, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario del comune di Taviano.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 16 ottobre 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(10040)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.